

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e veterinaria, ai sensi del titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (<i>Esame e rinvio</i>)	123
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 40, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (<i>Esame e rinvio</i>) ...	124
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative connesse agli istituti professionali trasferiti alle regioni medesime ai sensi degli articoli 141 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (<i>Esame e rinvio</i>)	127

Giovedì 16 marzo 2000. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e veterinaria, ai sensi del titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS), *relatore*, fa notare che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame concerne l'individuazione delle risorse umane, fi-

nanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute veterinaria e umana ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il provvedimento risponde a quanto previsto nello stesso decreto legislativo n. 112, rispettando così le finalità dettate dal medesimo.

Rilevando la complessità per un organo parlamentare di individuazione delle modalità di calcolo delle disponibilità finanziarie e del criterio di riparto delle stesse, osserva che il trasferimento di risorse finanziarie da trasferire, come risultanti dalla tabella B allegata al decreto sono state determinate nel rispetto dei criteri indicati, all'articolo 7 del decreto n. 112. L'articolo 3 del provvedimento prevede che ai fini dell'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative in materia di salute umana e veterinaria da parte delle regioni a statuto ordinario, le risorse

individuato dal decreto sono trasferite a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, e comunque non oltre il 31 marzo 2000. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano l'articolo 2, comma 2, stabilisce che le risorse individuate dal decreto sono trasferite, contestualmente al conferimento delle funzioni, nei limiti e con le modalità previste dai rispettivi statuti. L'articolo 4 disciplina il trasferimento di personale per l'esercizio delle funzioni amministrative da parte delle regioni in materia di salute umana e veterinaria, determinato nel numero di 32 unità articolate fra i diversi livelli, come specificato nella tabella C allegata al decreto medesimo. Rilevando il ridotto numero di unità da trasferire, fa notare che il settore della salute umana e veterinaria è un settore già di competenza regionale. Pertanto, è da ritenere plausibile un numero così ristretto di personale da trasferire dallo Stato alle regioni. L'articolo 4, comma 3, del provvedimento rinvia comunque ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 per le modalità di individuazione, di trasferimento e di determinazione dei singoli contingenti numerici del personale nonché per le modalità di trasferimento delle relative risorse finanziarie. Pertanto, si deve ritenere che la data del 31 marzo 2000 per il trasferimento di risorse e quindi l'esercizio delle relative funzioni amministrative da parte delle regioni a statuto ordinario, riguardi solamente le risorse finanziarie ma non quelle umane per le quali si prevede il rinvio ad un successivo provvedimento. Esprime perplessità su tale impostazione del processo di decentramento non comprendendo come si possano esercitare, a partire dal 1° aprile 2000, le funzioni conferite, in assenza della individuazione del personale. Ritiene di poter comunque proporre parere favorevole sul provvedimento in quanto rispondente alla normativa del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, reputa opportuno chiedere chiarimenti al Governo sull'aspetto relativo al trasferimento di personale. Occorre infatti comprendere dove siano attualmente collocate le 32 unità da trasferire alle regioni.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 40, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS), *relatore*, ricordando che il titolo II «sviluppo economico ed attività produttive» del decreto n. 112 del 1998 ricomprende tra i settori da trasferire quello degli «incentivi alle imprese nei settori produttivi», rileva che il presente schema di DPCM individua i beni e le risorse da trasferire alle regioni ed alle province autonome per l'esercizio delle funzioni relative ai predetti «incentivi alle imprese nei settori produttivi», funzioni specificamente indicate negli artt. 19, 30, 34, 41 e 48 dello stesso decreto legislativo n. 112 del 1998. Tali funzioni sono attualmente in capo ai Ministeri dell'industria, del commercio estero ed al Ministro del tesoro e riguardano i comparti: industria, energia, miniere e geotermia, fiere, mercati e commercio, promozione della internazionalizzazione delle imprese e delle esportazioni.

Tra le funzioni indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 112 sono comprese anche quelle relative alle agevolazioni per le politiche di sostegno alle aree in ritardo nello sviluppo, tuttavia escluse dall'attuale provvedimento.

Al riguardo nella relazione che accompagna lo schema si sottolinea che al trasferimento di queste funzioni si provvederà con successivi appositi decreti, considerando la particolarità delle norme relative all'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ai fondi strutturali dell'Unione Europea ed alla strumentazione della programmazione negoziata.

Lo schema determina le risorse da trasferire alle regioni e alle province autonome secondo i criteri stabiliti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 e quindi in accordo con la Conferenza Unificata.

Per la quantificazione di tali risorse è stata assunta come base di calcolo la media degli importi iscritti in bilancio, nel triennio 95-97, sui capitoli corrispondenti alle funzioni trasferite. Questa media è stata aggiornata al 2000, applicando l'incremento percentuale registrato nel 2000 rispetto alla media stessa.

La decorrenza del trasferimento delle risorse finanziarie è fissata al 1° gennaio 2000; per le regioni a statuto speciale e le province autonome la decorrenza sarà conseguente al trasferimento delle funzioni secondo quanto previsto dalle rispettive norme di attuazione degli statuti speciali.

Non è invece espressamente indicata la data dalla quale far decorrere l'effettivo esercizio delle funzioni trasferite.

In proposito ricorda che l'articolo 7 del decreto legislativo 112/98, precisando ulteriormente quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 59 del 1997, ha fissato al 31 dicembre 2000 la data per il completamento del trasferimento, da attuarsi anche in forma graduale.

Sempre per la fase di transizione l'articolo 7 del decreto legislativo n. 443 del 1999, integrando l'articolo 47 della legge n. 59 del 1997, ha stabilito che resta di competenza dello Stato la gestione dei procedimenti già avviati alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite. Queste norme di garanzia della continuità appaiono quanto mai opportune, poiché i fondi trasferiti alle regioni e alle province autonome confluiscono in un unico fondo

per ciascuna di esse, da gestire secondo le norme che ogni regione e/o provincia determinerà.

L'opportunità appare rafforzata dal fatto che per la piena operatività della riforma sarà comunque necessaria l'emanazione del DPCM di riparto delle risorse trasferite alle varie regioni e province autonome, come previsto dall'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dall'articolo 6, comma 1 dello schema in esame.

Il trasferimento del personale e delle relative risorse — secondo quanto previsto all'articolo 4 — è rinviato ad un successivo DPCM, mentre il trasferimento delle risorse strumentali decorre dall'entrata in vigore del decreto.

Gli importi delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato per spese di intervento ammontano a 1.004 miliardi per il 2000, 1.471 miliardi per il 2001 e 1.471 miliardi per gli anni successivi. La provenienza di tali risorse in cifra costante ad iniziare dall'anno in corso è di 688 miliardi dal Ministero dell'industria, 20 miliardi dal Ministero del commercio estero, mentre le provenienze dal Ministero del tesoro sono articolate in 296 miliardi per il 2000, 629 miliardi per il 2001, 763 miliardi negli anni seguenti. Ad essi si aggiungono 0,6 ml annui per spese di funzionamento, il cui trasferimento avverrà contestualmente al trasferimento del personale (articolo 4). A queste risorse si sommano i fondi giacenti su alcuni conti di tesoreria ed i fondi rotativi della legge n. 60 del 1965, non impegnati dagli enti gestori alla data del 1° gennaio 2000. L'insieme di queste risorse vengono iscritte in un fondo del Ministero del tesoro e, come già detto, saranno ripartite tra i fondi unici regionali e province autonome con successivo DPCM sulla base di percentuali proposte dalla Conferenza Stato-regioni. Successivamente riparto ed assegnazione saranno definiti in base ai criteri dell'articolo 10 della legge n. 133 del 1999 in materia di federalismo fiscale.

Il personale da trasferire (articolo 4) è complessivamente di 26 unità (22 Mini-

stero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 4 Ministero del commercio estero).

Nello schema in esame sono dettate norme speciali per il trasferimento alle regioni delle funzioni relative alle agevolazioni per la rilocalizzazione di imprese in aree a rischio di esondazione (commi 5-7, articolo 12) di cui all'articolo 4-*quinques* del decreto legislativo n. 130 del 1997. Si tratta di agevolazioni per la ricollocazione di attività economiche industriali, artigianali, commerciali, di servizi e turistico alberghiere, insistenti nelle fasce del Po soggette a vincoli di salvaguardia.

Lo schema stabilisce che le regioni, per far fronte alle funzioni trasferite, si avvalgano delle risorse assegnate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 691 del 1994 nei limiti delle residue disponibilità. La ripartizione tra le regioni interessate è effettuata dalla Conferenza Stato-regioni. Le condizioni e le modalità di gestione delle funzioni attribuite sono stabilite dalle singole regioni con proprie determinazioni normative, in alternativa continuando ad applicarsi le disposizioni del decreto ministeriale 24 aprile 1998 attuativo del decreto legislativo n. 130 del 1997.

Passando ad evidenziare i punti critici del provvedimento, osserva, in primo luogo, che la relazione non individua sistematicamente la corrispondenza tra le funzioni e le risorse trasferite.

La ricostruzione del rapporto tra risorse e funzioni non è del tutto chiara.

Ad esempio nelle tabelle allegate allo schema e nella relazione si fa riferimento al capitolo che riguarda i contributi alla SIMEST per il sostegno finanziario all'internazionalizzazione delle imprese, conservati allo Stato dall'articolo 18, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998.

A tale proposito reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo sulla salvaguardia delle assegnazioni finanziarie vincolate ai compiti SIMEST e quindi un chiarimento circa la loro estraneità dal disposto trasferimento di risorse finanzia-

rie alle regioni. In proposito si riserva di formulare più dettagliate indicazioni nella proposta di parere.

In secondo luogo non appare chiaro per quali ragioni si disponga una disciplina speciale per il trasferimento di funzioni e risorse relative alle agevolazioni per la rilocalizzazione di imprese in aree a rischio di esondazione.

Tale disciplina speciale è in gran parte analoga a quella degli altri interventi trasferiti e tuttavia si dispone la separazione gestionale da essi (articolo 6).

Inoltre sembra prevedersi una ripartizione delle relative risorse tra le regioni interessate da parte della Conferenza Stato-regioni, anziché con DPCM, sentita la medesima Conferenza (articolo 2, comma 6 e articolo 6, comma 1, ultimo periodo).

In terzo luogo all'articolo 2, comma 4, che concerne le risorse giacenti sui conti di tesoreria e sui fondi ex legge n. 60 del 1965 sarebbe opportuno esplicitare che il trasferimento avviene in favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

La legge n. 60 del 1965 ha istituito presso l'ISVEIMER, l'istituto regionale per il finanziamento delle piccole e medie imprese in Sicilia (IFRIS) e il Credito industriale sardo (CIS) dei fondi di rotazione per la concessione di mutui in favore di piccole e medie imprese, per la realizzazione di nuovi impianti o l'ampliamento o ammodernamento di impianti esistenti.

Infine all'articolo 3, comma 1, che fissa la decorrenza del trasferimento delle « risorse individuate dal presente decreto » va specificato che trattasi delle risorse finanziarie per spese di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, poiché per le risorse finanziarie relative a spese di funzionamento e personale, nonché per le risorse umane e strumentali è diversamente disposto in altre parti dello schema.

In conclusione il provvedimento è da ritenere coerente con l'impostazione del processo di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni. Si tratta pertanto di un DPCM

condivisibile, in relazione al quale occorre comunque valutare attentamente gli aspetti già evidenziati nonché quelli che dovessero risultare dal dibattito in Commissione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rilevando l'opportunità già evidenziata nella precedente seduta — di un'audizione del Commissario straordinario del Governo, consigliere Alessandro Pajno, sulla impostazione generale del processo di trasferimento delle risorse dallo Stato alle regioni, ricorda che dagli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attualmente all'esame della Commissione, emerge che il trasferimento di funzioni è condizionato, soprattutto per la parte relativa al personale, ad ulteriori decreti. In relazione a questi ultimi occorre chiarire se l'adozione avvenga ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59 o a diverso titolo.

Relativamente poi al problema specifico del trasferimento del personale nel provvedimento in esame constata la necessità di chiarire le modalità attraverso cui sono individuate le 26 unità da trasferire. Conclude facendo notare l'importanza di un chiarimento su tali aspetti al fine di garantire la conclusione del processo di decentramento entro il termine del 31 dicembre 2000 come previsto dalla legge delega e dal decreto legislativo n. 112 del 1998.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative connesse agli istituti professionali trasferiti alle regioni medesime ai sensi degli articoli 141 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI), *relatore*, osserva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame reca l'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative connessi agli istituti professionali trasferiti alle regioni medesime ai sensi degli articoli 141 e 144 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Il provvedimento è emanato in attuazione del titolo IV, capo IV del decreto n. 112 che, in materia di industria e di artigianato, aveva introdotto solo alcune precisazioni trattandosi di una materia già di competenza regionale.

Lo schema di decreto in esame prevede il trasferimento di sette istituti professionali di Stato per l'industria e l'artigianato dei quali il primo viene interamente trasferito alle regioni, gli altri vengono trasferiti nella parte relativa all'indirizzo di arte bianca, i restanti nella parte relativa all'indirizzo degli orafi. Il trasferimento coinvolge sei regioni; le risorse finanziarie da trasferire sono quantificate complessivamente in 252 milioni di lire all'anno che vengono ripartiti sulla base delle tabelle che costituiscono parte integrante del decreto.

Relativamente al personale, il provvedimento prevede il trasferimento di 331 unità. L'articolo 4, comma 3, rinvia comunque ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 per la individuazione e la determinazione dei singoli contingenti numerici del personale e delle relative risorse finanziarie. Esprime perplessità su tale rinvio, non comprendendo come possa nascere l'esigenza di individuazione del personale in presenza di strutture trasferite nella loro interezza.

Le risorse individuate dal decreto sono trasferite alle regioni a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di riordino delle strutture dell'amministrazione centrale e periferica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e comunque con decorrenza non successiva al

31 dicembre 2000. Auspica che il regolamento di riordino sia comunque emanato prima dell'inizio dell'anno scolastico.

In conclusione, ritiene di poter proporre parere favorevole sul provvedimento in esame, sul quale constata il parere favorevole della Conferenza unificata.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, invita a valutare attentamente il profilo del riordino di strutture dell'amministrazione centrale e peri-

ferica previsto all'articolo 3 del provvedimento. Non comprende infatti quali possano essere le strutture da riordinare in presenza di trasferimento alle regioni di istituti professionali.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.